



COMUNE DI PONZA

ORDINANZA n. 86 del 29/05/2025

OGGETTO: Rischio incendi boschivi per l'anno 2025. Dichiarazione stato di massima pericolosità e periodo di massima allerta – Prescrizioni e divieti.

IL SINDACO

Ai sensi dell'art. 12, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice della Protezione Civile", quale Autorità locale di Protezione Civile;

Vista la Legge Regionale n. 17/1995;

Visto il D.Lgs. N. 112/ 1998;

Vista la Legge regionale N. 14/1999;

Vista la Legge N. 353/2000;

Vista la Legge Regionale N. 39/2002;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Considerato quanto previsto dall'articolo 65 della legge regionale 28 ottobre 2002 n.39:

Tenuto conto di quanto disposto dal Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare con la nota n. 1034 del 06.05.2024;

Preso atto di quanto disposto dalla Regione Lazio con nota Prot. 0672048 del 22/05/2024 con la quale viene stabilito che **il periodo di massimo rischio incendi boschivi con stato di grave pericolosità abbia inizio il 15 giugno e termini il 15 ottobre**, su tutto il territorio della Regione Lazio e che, pertanto, l'intero territorio regionale è da considerarsi come "*area a rischio di incendio boschivo e di interfaccia*";

Visti gli articoli 449 e 650 del Codice Penale;

DICHIARA

LO "**STATO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ**" per il rischio incendi su tutto il territorio del Comune di Ponza e lo stato di allerta **dal 15 giugno fino al 15 ottobre 2025**, salvo proroghe per particolari condizioni climatiche.

VIETA

dal 15 giugno al 15 ottobre 2025, salvo proroghe per particolari condizioni climatiche, in tutte le zone di campagna del territorio comunale e comunque nei luoghi dai quali si possono propagare incendi, l'accensione di fuochi o compiere ogni altra azione che possa arrecare pericolo mediato o immediato di incendio.

ORDINA

Che tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di terreni devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi e, pertanto, saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle prescrizioni impartite.

AVVERTE

La mancata osservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare dalla Legge 21 novembre 2000 n. 353.

DISPONE

Che nell'ambito delle proprie competenze la Polizia Municipale, la Forza Pubblica e i Volontari della Protezione Civile sono incaricati a far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Sindaco
Francesco Ambrosino